

S.r.l.

Bologna, 27 febbraio 2019

Spett.le

**Antichi Pellettieri S.p.A. in Liquidazione e  
in Concordato Preventivo**

All'attenzione dei Liquidatori Giudiziali

Dr. Mauro Macchiaverna e Dr. Damiano Marini

p.e.c.: cp23.2013reggioemilia@pecfallimenti.it

PROPOSTA DI ACQUISTO.

S.r.l., con sede a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_, iscritta al Registro Imprese di \_\_\_\_\_ al numero di codice fiscale \_\_\_\_\_, in persona dell'Amministratore Delegato e Legale Rappresentante sig. \_\_\_\_\_ [di seguito, " \_\_\_\_\_ " o anche la "**Proponente**"],

premesse che

- A. Antichi Pellettieri S.p.A. è sottoposta a procedura di Concordato Preventivo di tipo liquidatorio, omologato dal Tribunale di Reggio Emilia (n. 23/2013 Reg. C.P.) con decreto del 21-29.5.2014 [la "**Procedura**"];
- B. tra gli asset all'attivo della Procedura ancora da liquidare, vi è la quota di partecipazione nella Baldinini S.r.l. (società iscritta al Registro Imprese di Forlì-Cesena al numero di codice fiscale 01727100404, cap. soc. Euro 93.000 i.v.) [la "**Baldinini**"] del valore nominale di Euro 55.800 pari al 60% del capitale sociale della stessa;
- C. in correlazione con la titolarità della predetta quota partecipativa, la Procedura vanta nei confronti della Baldinini il credito portato dalla sentenza n° 348/2013 del Tribunale di Bologna che, in accoglimento di relativa domanda giudiziale promossa dalla Antichi Pellettieri S.p.A., ha condannato la Baldinini al pagamento in favore della prima dell'importo di Euro 3.604.408,80, oltre interessi, a titolo di distribuzione del *pro quota* 60% degli utili dell'esercizio 2012; rigettato dalla Corte d'Appello di Bologna con sentenza n° 746/2017 l'appello proposto dalla Baldinini, la stessa ha ricorso in cassazione e il giudizio è attualmente pendente avanti alla Corte di Cassazione al R.G. n° 11978/2017. Nel corso del 2017 la Baldinini ha distribuito ai soci la somma di Euro 1.000.000 a titolo di acconto sugli utili dell'esercizio 2012, quindi in specie versando alla Procedura il relativo *pro quota* 60% pari a Euro 600.000;
- D. nel presente documento:
- con l'espressione "**Credito Della Procedura Vs. La Baldinini**" si intende il credito sopra descritto alla lett. C, nella sua attuale consistenza ovvero sia di cifra pari all'ammontare dato dalla linea capitale di Euro 3.604.408,80 più interessi maturati e maturandi, meno (*i.e.* da detrarre) l'importo di Euro 600.000 versato nel corso del 2017 alla Procedura dalla Baldinini a titolo di acconto sugli utili dell'esercizio 2012; e
  - con l'espressione "**Quota**" si intende la quota partecipativa nella Baldinini intestata alla Antichi Pellettieri S.p.A. sopra decritta alla lett. B (dunque, si ripete, quota di partecipazione di nominali Euro 55.800 pari al 60% del capitale sociale di Baldinini), con godimento a far data dall'esercizio sociale 2012 (compreso) in poi e comunque in uno con tutti i diritti, patrimoniali e non, maturati e maturandi, connessi con la titolarità della stessa ed espressamente compreso, occorrendo anche in via convenzionale, il Credito Della Procedura Vs. La Baldinini;

con Socio Unico

Sede legale: Via \_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_ ( • tel) \_\_\_\_\_ fax) \_\_\_\_\_  
Capitale Sociale Euro 50.000 i.v. - C.F. e P. IVA \_\_\_\_\_

## S.r.l.

- E. oggetto della proposta di acquisto formulata nel presente documento [la "**Proposta**"], è la Quota come definita e individuata alla lett. D che precede;
- F. la Procedura, dopo avere eseguito un riparto parziale a integrale soddisfacimento dei creditori privilegiati, e anche al netto di fondi di rischio cautelativamente stimati dai Liquidatori Giudiziali, ha un attivo di cassa che appare largamente capiente a coprire tutti i costi in prededuzione e ad assicurare già di per sé (vale a dire al netto da successive entrate per incasso di crediti e per realizzazione di assets compresa la Quota) un riparto a favore dei creditori chirografari;
- G. il passivo chirografario della Procedura, nell'ammontare comprensivo dei fondi di rischio stimati dai Liquidatori Giudiziali, è costituito per il 92,17% da due creditori, segnatamente Guber Banca S.p.A. e Tyche s.r.l., titolari di crediti che fra loro sommano a Euro 81.244.164,80. Per indicazione più analitica dei crediti verso Antichi Pellettieri S.p.A. vantati da Guber s Banca S.p.A. e Tyche s.r.l. [di seguito, collettivamente, i "**Crediti**"], si rinvia al documento a nome e firma delle stesse congiuntamente fra loro, inviato sia alla Procedura che a \_\_\_\_\_ in data odierna [di seguito, la "**Comunicazione**"];
- H. la suddetta Comunicazione, il cui integrale contenuto deve intendersi come qui trascritto, ai punti da 1 a 3 recita (ivi: le definizioni "**Procedura**", "**Quota**" e "**Crediti**" hanno il medesimo significato attribuite nel presente documento; con l'espressione "**Esponenti**" si intendono collettivamente Guber Banca S.p.A. e Tyche s.r.l.):

<<

1. *Ci riferisce all'ipotesi in cui, entro e non oltre il termine del 31 ottobre 2019 \_\_\_\_\_ abbia ad acquistare dalla Procedura la Quota per il prezzo [il "**Prezzo**"] di Euro 13.000.000 — così quantificato presupponendo che nel periodo anteriore all'eventuale proprio acquisto della Quota la Baldinini non abbia a corrispondere alla Procedura importi a titolo di distribuzione a soci di utili (compreso l'utile dell'esercizio 2012 oggetto del Credito Della Procedura Vs. La Baldinini) o di riserve disponibili, nel qual caso il "**Prezzo**" sarà da intendere di cifra pari al suddetto ammontare di Euro 13.000.000 meno, i.e. da detrarre, gli importi corrisposti a tal titolo dalla Baldinini alla Procedura nel predetto periodo [l' "**Aggiustamento Prezzo**"] — e in base a un disciplinare di vendita recante la previsione [la "**Disciplina Speciale**"] che una parte del Prezzo pari al 92,17% dello stesso [l' "**Ammontare Della Disciplina Speciale**"], e cioè esattamente pari a Euro 11.981.512,40 in caso di non applicazione dell'Aggiustamento Prezzo, venga pagata dalla predetta acquirente (i) contestualmente e mano a mano che la Procedura abbia a disporre riparti dell'attivo a favore della massa dei creditori chirografari e (ii) sotto forma di trasferimento a carico della stessa acquirente, in luogo della Procedura e in via di relativa liberazione di quest'ultima, dell'obbligazione di pagamento alle Esponenti degli importi a queste spettanti in ragione dei riparti e in rapporto alle loro rispettive titolarità dei Crediti.*
2. *A valere per la suddetta ipotesi, e sotto la condizione sospensiva [la "**Condizione Sospensiva**"] che entro e non oltre 30 giorni dalla stipulazione dell'atto notarile di vendita della Quota a \_\_\_\_\_ la Procedura abbia a disporre ed eseguire un riparto parziale a favore dei creditori chirografari per un ammontare pari al Prezzo e perciò, ovvero in ogni caso, di misura tale che la sommatoria degli importi spettanti alle Esponenti in virtù di detto riparto sia pari all'Ammontare Della Disciplina Speciale [il "**Riparto Target**", o anche solo il "**Riparto**"], le Esponenti accettano, dichiarano e convengono, sin d'ora e incondizionatamente, che in occasione del Riparto Target l'obbligazione di pagamento degli importi a esse spettanti in virtù di detto Riparto e in rapporto alle loro rispettive titolarità dei Crediti sia da intendere — a ogni effetto — assunta da \_\_\_\_\_ a proprio carico in luogo della Procedura, con relativa liberazione di quest'ultima ed esonerando la stessa Procedura da qualunque onere, cura e responsabilità a riguardo.*

con Socio Unico

Sede legale: Via

• tel

• fax

Capitale Sociale Euro 50.000 i.v. - C.F. e P. IVA

*Target*”, o anche solo il *“Riparto”*]. Tale Condizione Sospensiva dovrà essere contemplata nell'atto notarile fra e la Procedura di vendita della Quota.

**Art. 3: prezzo e pagamento.**

- 3.1) Quale prezzo di acquisto della Quota [il *“Prezzo”*], offre l'importo di Euro 13.000.000 (tredicimilioni/00), così quantificato presupponendo che nel periodo da oggi sino al Closing (come *infra* definito) [il *“Periodo Interinale”*] la Baldinini non abbia a eseguire distribuzione ai soci di utili (compreso l'utile dell'esercizio 2012 oggetto del Credito Della Procedura Vs. La Baldinini) o di riserve disponibili; pertanto, e comunque per specifica disposizione, qualora ciò accadesse il *“Prezzo”* sarà da intendere di cifra pari al suddetto ammontare di Euro 13.000.000 meno, *i.e.* da detrarre, l'importo o gli importi corrisposti a tal titolo dalla Baldinini alla Procedura nel Periodo Interinale [il *“Aggiustamento Prezzo”*].
- 3.2) Si propone che l'obbligazione a carico della Proponente verso la Procedura relativa al pagamento del Prezzo sia regolata secondo i seguenti tempi, condizioni e modalità:
- (a) quanto ad una parte pari al 92,17% del Prezzo, e cioè esattamente pari a Euro 11.981.512,40 (undicimilioni novecentoottantunomila cinquecentododici/40) in caso di non applicazione dell'Aggiustamento Prezzo [il *“Ammontare Della Disciplina Speciale”*], l'obbligazione sarà assolta mediante – *i.e.* sotto forma di – trasferimento a carico della stessa in luogo della Procedura e in via di relativa liberazione di quest'ultima, dell'obbligazione di pagamento alle Due Creditrici Aderenti degli importi a queste spettanti in ragione del Riparto Target e in rapporto alle loro rispettive titolarità dei Crediti [tale modalità di estinzione *pro tanto* dell'obbligazione di pagamento del Prezzo, di seguito, la *“Disciplina Speciale”*];
- (b) la restante parte pari al 7,83% del Prezzo, e cioè esattamente pari a Euro 1.018.487,60 (unmilione diciottomila quattrocentoottantasette/60) in caso di non applicazione dell'Aggiustamento Prezzo, sarà da pagarsi da parte di in via pecuniaria nelle mani della Procedura contestualmente al *“Closing”*, per tale intendendosi l'esecuzione della vendita della Quota a secondo quanto previsto *infra* al § 8.1.

Come già rilevato dalle Due Creditrici Aderenti nella Comunicazione, la Disciplina Speciale sopra prevista alla lett. 'a' comporta quindi all'atto pratico che il Riparto Target, per quanto concerne gli importi da assegnare a favore delle Due Creditrici Aderenti in rapporto alle loro rispettive titolarità dei Crediti, potrà e dovrà considerarsi eseguito dalla Procedura automaticamente *ipso facto*; specularmente, ora con riferimento al rapporto fra la Procedura e , la parte di Prezzo relativa all'Ammontare Della Disciplina Speciale sarà data per pagata da alla Procedura *ipso facto* con la appena detta esecuzione del Riparto da parte della Procedura.

Come già indicato dalle Due Creditrici Aderenti nella Comunicazione, per meri fini di documentazione – cioè ferma l'attuazione automatica *ipso facto* della Disciplina Speciale – si prevede che, una volta perfezionato l'acquisto della Quota in capo a e nel contesto dell'esecuzione da parte della Procedura del Riparto Target, sarà sottoscritto e scambiato fra le Due Creditrici Aderenti, la Procedura e un documento ricognitivo dell'avvenuto riparto dell'Ammontare della Disciplina Speciale in esecuzione della Disciplina Speciale e, per l'effetto, (i) dell'intervenuta liberazione della Procedura da parte delle Due Creditrici Aderenti dell'obbligo di corrispondere loro l'Ammontare Della Disciplina Speciale e (ii) del fatto che non sarà tenuta al pagamento di una porzione di Prezzo corrispondente all'Ammontare Della Disciplina Speciale a favore della Procedura (quanto piuttosto a favore delle Due Creditrici Aderenti in forza e in conformità degli accordi interni fra le stesse e , rispetto a quali, beninteso, la Procedura è e resterà estranea e indifferente).

- 3.3) Ugualmente a come esposto nella Comunicazione al punto 3, la modalità di pagamento di cui alla Disciplina Speciale, ferma la prevalenza della sua espressione nei termini sostanziali come sopra

con Socio Unico

Sede legale: Via

• tel (

• fax

Capitale Sociale Euro 50.000 i.v. - C.F. e P.

*Questa Disciplina Speciale comporta quindi all'atto pratico che il Riparto, per quanto concerne gli importi da assegnare a favore delle Esponenti in rapporto alle loro rispettive titolarità dei Crediti, potrà e dovrà considerarsi eseguito dalla Procedura automaticamente ipso facto.*

*Sempre nell'ipotesi, ferma l'attuazione automatica ipso facto della Disciplina Speciale, per meri fini di documentazione si prevede che, una volta perfezionato l'acquisto della Quota in capo a e nel contesto dell'esecuzione da parte della Procedura del Riparto Target, sarà sottoscritto e scambiato fra le Esponenti, la Procedura e un documento ricognitivo dell'avvenuto riparto dell'Ammontare della Disciplina Speciale in esecuzione della Disciplina Speciale e, per l'effetto, (i) dell'intervenuta liberazione della Procedura da parte delle Esponenti dell'obbligo di corrispondere loro l'Ammontare Della Disciplina Speciale e (ii) del fatto che non sarà tenuta al pagamento di una porzione di Prezzo corrispondente all'Ammontare Della Disciplina Speciale a favore della Procedura (quanto piuttosto a favore delle Esponenti in forza e in conformità degli accordi interni fra le stesse e rispetto a quali, beninteso, la Procedura è e resterà estranea e indifferente).*

3. *La dichiarazione di volontà e d'impegno di cui al punto 2 che precede, ferma la prevalenza della sua espressione nei termini sostanziali come ivi esposti, a una sua traduzione in termini giuridici può essere inquadrata nella figura della 'espromissione' ex art. 1272 c.c., intendendosi, in rapporto al dettato della norma di legge appena citata:*
- *quale «creditore», le Esponenti;*
  - *quale «debitore», la Procedura;*
  - *quale «debito», quello futuro della Procedura nei confronti delle Esponenti dato dagli importi spettanti a queste ultime nella sede del Riparto Target;*
  - *quale «terzo», ;*
- e dichiarando «espressamente» le Esponenti, sempre in rapporto al dettato dell'art. 1272 c.c., «di liberare» la Procedura.*

>>;

- I. la presente Proposta si correla alla suddetta Comunicazione congiunta da parte di Guber Banca S.p.A. e Tyche s.r.l. [di seguito, collettivamente, le "**Due Creditrici Aderenti**"];

ciò premesso, formula alla Procedura la

#### PROPOSTA DI ACQUISTO DELLA QUOTA

[la "Proposta"] appresso articolata.

#### Art. 1: le premesse.

Le suestese premesse da 'A' a 'I' [le "**Premesse**"] costituiscono parte integrante e sostanziale della Proposta e laddove è il caso hanno valore di patto.

#### Art. 2: condizione sospensiva.

Per specifica previsione della presente Proposta, l'impegno di all'acquisto della Quota, per il prezzo e sotto la disciplina di cui *infra*, è sottoposto alla condizione sospensiva [la "**Condizione Sospensiva**"] che entro e non oltre 30 giorni dal Closing (come *infra* definito) la Procedura abbia a disporre ed eseguire un riparto parziale a favore dei creditori chirografari per un ammontare pari al Prezzo (come definito e indicato *infra* al § 3.1) e perciò, ovvero in ogni caso, di misura tale che la sommatoria degli importi spettanti alle Due Creditrici Aderenti in virtù di detto riparto sia di ammontare pari all'Ammontare Della Disciplina Speciale (come definito e indicato *infra* al § 3.2 lett. 'a') [il "**Riparto**"]

con Socio Unico

Sede legale: Via • tel • fax

Capitale Sociale Euro 50.000 i.v. - C.F. e P. IVA

esposti al § 3.2, a una sua traduzione in termini giuridici può essere inquadrata nella figura della 'espromissione' ex art. 1272 c.c., intendendosi, in rapporto al dettato della norma di legge appena citata:

- quale «creditore», le Due Creditrici Aderenti;
- quale «debitore», la Procedura;
- quale «debito», quello futuro della Procedura nei confronti delle Due Creditrici Aderenti dato dagli importi spettanti a queste ultime nella sede del Riparto Target;
- quale «terzo», ;

e, sempre in rapporto al dettato dell'art. 1272 c.c., con espressa liberazione della Procedura da parte delle Due Creditrici Aderenti.

**Art. 4: il Credito Della Procedura Vs. La Baldinini e la relativa garanzia bancaria.**

- 4.1) In relazione al Credito Della Procedura Vs. La Baldinini e richiamato quanto esposto alla Premessa 'C', per il caso in cui il giudizio di cassazione ivi citato ribaltasse la decisione dei due gradi di merito e qualora dopo il Closing la Baldinini avesse a pretendere dalla Procedura la restituzione dell'importo di Euro 600.000 versatole a titolo di acconto sul *pro quota* 60% degli utili dell'esercizio 2012, si conviene che tale eventuale obbligo di pagamento alla Baldinini in restituzione del ridotto importo di Euro 600.000 è a carico di , la quale, pertanto, nell'ipotesi e a quel momento, sarà tenuta a eseguire in luogo della Procedura in relativo versamento alla Baldinini. Naturalmente, l'aumento delle riserve disponibili della Baldinini che avrebbe a determinarsi col versamento in tale ipotesi eseguito (o per essa dalla banca che avrà a rilasciare la "Garanzia Bancaria" prevista al seguente § 4.1), andrà a vantaggio non della Procedura bensì di ; a tal fine e per ogni buon conto, la Procedura sarà tenuta a rilasciare a favore di e nei confronti della Baldinini una relativa dichiarazione (anche in termini – per quanto occorrer possa – di surrogazione di nei, e/o di cessione alla stessa dei, diritti della Procedura).
- 4.2) A garanzia dell'adempimento dell'eventuale obbligazione di pagamento prevista al § 4.1 che precede, la Proponente s'impegna a rilasciare alla Procedura, contestualmente al Closing, una fideiussione emessa da primario istituto bancario italiano [la "**Garanzia Bancaria**" o anche solo la "**Garanzia**"], nell'interesse della Proponente e in favore della Procedura, per l'importo massimo di Euro 600.000 (seicentomila/00) e con scadenza allo spirare del termine di tre anni dal Closing [il "**Termine**"] (salvo quanto previsto *infra* al § 4.3), ma recante previsione secondo cui la Garanzia avrà a estinguersi anticipatamente qualora e nel momento in cui venga meno il rischio per la Procedura di dover restituire alla Baldinini l'importo di Euro 600.000 oggetto della previsione di cui al § 4.1 e ciò vuoi perché il giudizio di cassazione avrà avuto esito favorevole per la Procedura, vuoi perché gli organi sociali della Baldinini avranno preso una deliberazione di assegnazione definitiva ai soci di quanto agli stessi proporzionalmente corrisposto nel 2107 a titolo di acconto sugli utili dell'esercizio 2012 o anche una deliberazione recante tale medesimo effetto, vuoi perché la Baldinini avrà rilasciato alla Procedura una relativa dichiarazione liberatoria per la Procedura stessa.  
La Garanzia Bancaria (i) sarà escutibile da parte della Procedura mediante semplice comunicazione da inviare via p.e.c. sia alla banca che anche a con assegnazione di un termine per il pagamento non inferiore a dieci giorni e (ii) potrà essere escussa sino a trenta giorni dopo la scadenza del Termine (ciò naturalmente salvo il caso di sua anticipata estinzione in virtù della previsione di cui sopra).
- 4.3) Entro e non oltre venti giorni dalla scadenza del Termine, qualora a quel momento fosse ancora pendente il rischio per la Procedura di dover restituire alla Baldinini l'importo di Euro 600.000 oggetto della Garanzia, sarà tenuta a rilasciare alla Procedura un rinnovo della Garanzia (o anche una nuova Garanzia eventualmente emessa da un'altra banca ma dai contenuti uguali) a valere per un ulteriore triennio; e così ugualmente fino alla conclusione della Procedura e fintanto che il suddetto

con Socio Unico

Sede legale: Via . . . tel . . . fax

Capitale Sociale Euro 50.000 i.v. - C.F. e P. IVA

rischio sia pendente. In difetto, la Procedura avrà diritto di escutere immediatamente la Garanzia e di trattenere l'importo, così nell'eventualità versatole dalla banca, a titolo di costituzione – in proprie mani e da parte di \_\_\_\_\_ – di un deposito cauzionale liquido avente funzione e disciplina uguali a quelle sopra indicate al § 4.2 con riguardo alla Garanzia Bancaria (ovverosia in pratica in sostituzione della stessa).

- 4.4) Non appena i Liquidatori Giudiziali della Antichi Pellettieri S.p.A. abbiano a comunicare a \_\_\_\_\_ che la presente Proposta ha incontrato il benestare degli Organi della Procedura a indire una relativa procedura competitiva per la selezione dell'acquirente della Quota che rispecchi quanto *infra* indicato all'Art. 7, gli esponenti e/o i consulenti legali rispettivamente della Proponente e della Procedura si confronteranno fra loro in spirito di reciproca buona fede per finalizzare il testo della Garanzia Bancaria. La previa concertazione fra gli esponenti e/o i consulenti legali rispettivamente della Proponente e della Procedura del testo della Garanzia Bancaria, da constare mediante relativo scambio di comunicazioni via p.e.c., costituisce presupposto cui è subordinato l'impegno di \_\_\_\_\_ a partecipare a procedura di gara competitiva di vendita della Quota previsto e disciplinato *infra* all'Art. 7.

**Art. 5: condizioni risolutive.**

- 5.1) La Proposta è soggetta alle seguenti tre condizioni risolutive [le "**Condizioni Risolutive**"], previste nell'interesse unilaterale della Proponente:

- (i) che nel Periodo Interinale venga modificato lo statuto sociale della Baldinini;
- (ii) che nel Periodo Interinale venga presa in seno alla Baldinini una delibera assembleare, ovvero comunque una decisione dei soci, concernente l'ambito della responsabilità civile degli Amministratori e/o dei Sindaci nei confronti della società;
- (iii) che nel Periodo Interinale venga presa in seno alla Baldinini una delibera assembleare, ovvero comunque una decisione dei soci, che abbia a modificare, rispetto al deliberato dell'assemblea del 09.07.2017, la composizione e/o il trattamento economico e/o la durata della carica dell'organo amministrativo della società.

Viene precisato che ciascuna di queste Condizioni Risolutive s'intenderà per non avverata qualora la Proponente presti il proprio preventivo consenso scritto alla Procedura con riguardo, rispettivamente, (i) alle eventuali modifiche statutarie, (ii) all'eventuale delibera assembleare, o decisione dei soci, concernente l'ambito della responsabilità civile degli Amministratori e/o dei Sindaci nei confronti della società, (iii) all'eventuale delibera assembleare, o decisione dei soci, concernente la composizione e/o il trattamento economico e/o la durata della carica dell'organo amministrativo attuale.

In caso di avveramento di una qualsiasi delle Condizioni Risolutive, sarà in facoltà di \_\_\_\_\_ di dichiarare e di determinare, mediante semplice comunicazione scritta alla Procedura, l'inefficacia *ex tunc* della Proposta (con ogni effetto di ragione e di legge).

- 5.2) Viene dato per presupposto, anche in virtù della regola della "buona fede", che qualora una delle Condizioni Risolutive avesse ad avverarsi durante il Periodo Interinale la Procedura avrà a darne a \_\_\_\_\_ tempestiva comunicazione.

**Art. 6: garanzie a carico della Procedura inerenti all'oggetto della Proposta.**

- 6.1) La presente Proposta prevede che la Procedura, in veste di parte venditrice, garantisca alla parte acquirente che la Quota — come definita e individuata nella Premessa 'D' e così quindi con riferimento a ogni sua componente cui ivi è fatto riferimento, compreso il Credito Della Procedura Vs. La Baldinini — è, e sarà venduta, libera da pegni e gravami di qualsiasi genere e prestando la parte venditrice le garanzie di legge inerenti ai beni e diritti oggetto della compravendita. Viene invece esclusa qualsiasi garanzia relativa allo stato patrimoniale, economico, finanziario, amministrativo e dei beni della

con Socio Unico

Sede legale: Via \_\_\_\_\_ • tel \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_

Capitale Sociale Euro 50.000 i.v. - C.F. e P. IVA \_\_\_\_\_



Baldinini, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi garanzia relativa ad insussistenze o minusvalenze di attivo ovvero a sopravvenienze passive di qualsivoglia natura ovvero qualsiasi garanzia per vizi, irregolarità amministrative, carenze di qualunque tipo, fattuali o giuridiche.

- 6.2) Per quanto specificamente concerne la componente della Quota rappresentata dal Credito Della Procedura Vs. La Baldinini, la presente Proposta prevede altresì che la Procedura, in veste di parte venditrice, sia esonerata da alcuna garanzia circa la solvenza del "debitore" Baldinini e circa l'esito del relativo giudizio attualmente pendente avanti alla Corte di Cassazione citato nella Premessa 'C'.

**Art. 7: impegno a partecipare a procedura di gara competitiva di vendita della Quota.**

La Proponente si impegna a partecipare a una procedura competitiva (ai sensi del combinato disposto degli artt. 182 e 107 L.F.) per la selezione dell'acquirente della Quota (come sopra definita e individuata nella Premessa 'D' e così quindi compresi i diritti cui ivi è fatto riferimento e specialmente il Credito Della Procedura Vs. La Baldinini) indicanda dalla Procedura a un prezzo base pari al Prezzo, ciò però a condizione che:

- (i) le specifiche e più in generale i contenuti del relativo bando di gara [il "**Bando**"] consentano l'aggiudicazione sulla base di un disciplinare di vendita dai contenuti conformi a quelli di cui alla presente Proposta;
- (ii) il Bando contenga una tempistica procedurale idonea a consentire che si possa addivenire al Closing, e specificamente preveda che si addivenga al Closing, non oltre la data del 31 ottobre 2019.
- (iii) la cauzione da prestarsi per la partecipazione alla gara [la "**Cauzione**"] venga fissata in un importo non maggiore della differenza fra il Prezzo e l'Ammontare Della Disciplina Speciale (vale a dire non maggiore di Euro 1.018.487,60 in caso di non applicazione dell'Aggiustamento Prezzo) e possa prestata sia nella forma del versamento in denaro, sia anche mediante fideiussione bancaria a prima richiesta.

Pertanto, dinanzi a un Bando che soddisfi le predette tre condizioni, la Proponente avrà a presentare la relativa formale domanda di partecipazione alla gara e a prestare la Cauzione entro il termine a tal uopo fissato nel Bando.

**Art. 8: altre disposizioni.**

- 8.1) Circa l'esecuzione del Closing, in veste di eventuale parte acquirente si riserva di scegliere fra le seguenti due modalità:

- A. un unico atto notarile di vendita avente a oggetto sia la quota partecipativa nella Baldinini intestata Antichi Pellettieri S.p.A. sopra descritta alla Premessa 'B', sia il Credito Della Procedura Vs. La Baldinini; oppure,
- B. un atto notarile di vendita avente a oggetto soltanto la quota partecipativa nella Baldinini intestata Antichi Pellettieri S.p.A. sopra descritta alla Premessa 'B', mentre la cessione del Credito Della Procedura Vs. La Baldinini formalizzata ai sensi dell'art. 1326 cod. civ. mediante contestuale scambio di lettere contrattuali di 'proposta' e 'accettazione' e con relativa notificazione ex art. 1265 cod. civ. alla Baldinini a cura e spese della cessionaria

In entrambi i casi, l'atto notarile sarà stipulato a ministero di notaio scelto da \_\_\_\_\_, la quale si farà carico dei costi relativi, anche di natura fiscale fatta sola eccezione per quelli a carico per legge della Procedura quale parte venditrice.

Nel caso *sub* 'A', l'atto notarile avrà a rispecchiare sostanzialmente i contenuti sopra esposti agli Articoli da 1 a 6, ciò mediante testo che la Procedura e \_\_\_\_\_ avranno a condividere in spirito di reciproca correttezza e buona fede. Analogamente è dire nel caso *sub* 'B', salvo in questo caso gli opportuni

con Socio Unico

Sede legale: Via \_\_\_\_\_ • tel \_\_\_\_\_ • fax \_\_\_\_\_  
Capitale Sociale Euro 50.000 i.v. - C.F. e P. IVA


adattamenti rispettivamente del testo dell'atto notarile avente a oggetto la vendita della quota partecipativa nella Baldinini e del testo delle lettere contrattuali di 'proposta' e 'accettazione' aventi a oggetto la cessione del Credito Della Procedura Vs. La Baldinini.

- 8.2) In linea con la disponibilità espressa dalle Due Creditrici Aderenti al punto 6 della Comunicazione, anche la Proponente si dichiara pronta e disponibile, se e quando richiesto dalla Procedura, a essere parte di una scrittura notarile recante i contenuti dispositivi della Comunicazione.
- 8.3) Sebbene (e fermo restando che) il vincolo di irrevocabilità espresso nella Comunicazione impedisce alle Due Creditrici Aderenti alcuna ritrattazione della dichiarazione di volontà e d'impegno ivi articolata, rendendo cioè, in particolare, sin da ora definitiva e irtrattabile l'adesione delle stesse Due Creditrici Aderenti alla Disciplina Speciale, per quanto occorrer possa si conviene che qualora anche una sola delle Due Creditrici Aderenti avesse a rendersi inadempiente all'impegno di adesione alla Disciplina Speciale, così quindi da non consentire per propria volontà che la parte di Prezzo indicata al § 3.2 lett. (a) venga pagata da parte di \_\_\_\_\_ come ivi previsto (ovverosia mediante – i.e. sotto forma di – trasferimento a carico della stessa \_\_\_\_\_, in luogo della Procedura e in via di relativa liberazione di quest'ultima, dell'obbligazione di pagamento alle Due Creditrici Aderenti degli importi a queste spettanti in ragione del Riparto Target e in rapporto alle loro rispettive titolarità dei Crediti), in tale ipotesi, e naturalmente sempre che \_\_\_\_\_ a esito della procedura di gara competitiva di vendita di cui sopra all'Art. 7 risultasse aggiudicataria definitiva della Quota, tale aggiudicazione della Quota a favore di \_\_\_\_\_ sarà caducata con conseguente diritto della Procedura di incamerare definitivamente la Cauzione.

**Art. 9: termine di validità della Proposta.**

La presente Proposta è ferma e irrevocabile sino al 31 maggio 2019. Qualora tale termine abbia a spirare senza che la Procedura abbia pubblicato il Bando conforme a quanto sopra previsto al § 7.1, la Proposta sarà da intendere in quel momento automaticamente revocata e ad ogni effetto decaduta.

(per \_\_\_\_\_, il sig. \_\_\_\_\_)



con Socio Unico

Sede legale: Via \_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_ • tel \_\_\_\_\_ • fax \_\_\_\_\_  
Capitale Sociale Euro 50.000 i.v. - C.F. e P. IVA \_\_\_\_\_